

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

XXIII.**TORNATA DEL 3 MARZO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — Congedo — Sunto di Petizione — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Proposta aggiuntiva del Senatore Pescatore all'articolo 71 combattuta dal Relatore e dal Commissario Regio, non approvata — Domanda del Senatore Pescatore all'articolo 75 cui risponde il Commissario Regio — Approvazione dell'articolo 75 — Emendamento del Senatore Conforti all'articolo 76 non accettato dalla Commissione e dal Commissario Regio, respinto — Approvazione degli articoli 76 e 77 emendati — Ritiro dell'articolo 77bis proposto dal Senatore De Filippo — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 78, approvato — Reiezione di un emendamento del Senatore De Falco — Approvazione dell'articolo 78 — Proposta aggiuntiva del Senatore Pescatore all'articolo 78, non accettata dal Relatore nè dal Commissario Regio, respinta — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 79 accettato dal Ministero e dalla Commissione — Emendamento del Senatore De Falco non accettato dal Ministero e dalla Commissione, respinto — Approvazione dell'articolo coll'emendamento del Senatore Tecchio — Emendamenti del Senatore Pescatore agli articoli 80 a 86 combattuti dal Commissario Regio — Reiezione degli emendamenti — Approvazione dell'articolo 80 — Osservazioni del Senatore Pescatore all'articolo 81, cui risponde il Commissario Regio — Replica del Senatore Pescatore, controp replica del Commissario Regio, e sua proposta di varian'e al § 1, approvata — Approvazione dell'articolo 81, modificato — Osservazioni del Senatore Pescatore all'articolo 82, cui risponde il Commissario Regio — Approvazione dell'articolo 82 — Nuova redazione dell'articolo 83 proposta dalla Commissione, approvata — Avvertenza del Ministro di Grazia e Giustizia, sulla modificazione proposta dalla Commissione al § 1 — Approvazione dell'articolo 84 per parti e per intero, e dei susseguenti 85 e 86 — Emendamento proposto e sostenuto dal Senatore De Filippo all'articolo 87, combattuto dal Ministero e dalla Commissione — Ritiro dell'emendamento del Senatore De Filippo — Approvazione per parti e per intero dell'articolo 87 e del successivo 88 — Aggiunta di un terzo paragrafo al detto articolo proposta dal Ministro, accettata dalla Commissione — Approvazione dei tre paragrafi e dell'intero articolo 89 e degli articoli 90, 91 e 92.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Atti diversi.

Il sig. Senatore Giovanola chiede un congedo di giorni 15 per motivi di pubblico servizio e di famiglia, che viene accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del seguente sunto di petizione:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

N. 7. La deputazione provinciale di Mantova ricorre al Senato onde ottenere che venga modificato il progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati, relativo a disposizioni intorno alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria, in ciò che concerne il concorso della Provincia di Mantova in dette spese.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Ieri è stato votato l'art. 74.

Procederemo al

CAPO III.

Del concorso di più persone in uno stesso reato ossia degli autori e dei complici.

Art. 75.

« § 1. Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce.

» § 2. Si considerano autori del reato anche coloro che hanno immediatamente cooperato all'atto che lo costituisce. »

L'onorevole Pescatore propone che al § 2 si aggiunga il seguente capoverso:

« Se l'azione con cui si compie immediatamente il reato.... »

Senatore PESCATORE. Non siamo giunti ancora a questo punto delle mie aggiunte; ne rimane ancora a votare una anteriore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Pescatore parla forse di quella da lui proposta all'art. 71?

PRESIDENTE. Fra gli emendamenti stampati non vedo altra aggiunta del Senatore Pescatore, se non all'art. 75. Al 74 non vi ha proposta alcuna.

Senatore PESCATORE. Sarebbe un'aggiunta al progetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Nell'articolo 71 si parla del tentativo di un reato, e su di ciò la questione è pregiudicata. Il Senato ha votato l'art. 71 nel suo complesso, quindi non si può più votare nessuna aggiunta.

Senatore PESCATORE. La mia sarebbe una proposta di aggiunta al progetto, che non tende a modificare veruna disposizione rela-

tiva al tentativo di reato. Se l'onorevole Presidente vuol favorire di darne lettura....

PRESIDENTE. Ecco quello che ella proponeva all'art. 71:

« Il tentativo di un reato, che nelle circostanze del caso fosse impossibile, o perchè ne mancasse il soggetto passivo, la cui esistenza o presenza furono supposti per errore dall'autore del tentativo, o perchè i mezzi adoperati non fossero in rapporto col fine, sebbene creduti adatti o sufficienti da chi tentava il reato, è immune da pena, se il reato supposto possibile e consumato, non sarebbe punibile che con pene correzionali; se punibile con pene criminali, si applica la prigionia da tre mesi a due anni. »

È questo onorevole, Pescatore?

Senatore PESCATORE. È questo.

PRESIDENTE. Ma riguarda un articolo votato.

Senatore PESCATORE. Se permette, vedrà che non vi è nulla di pregiudicato.

PRESIDENTE. Le osservo che è votato non solo l'art. 71, ma anche gli articoli 72, 73 e 74.

Senatore PESCATORE. La mia aggiunta può stare alla fine del Capo senza pregiudicare nulla di quanto si è disposto. Mi permetta di spiegarmi.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Signori, la questione che io propongo è molto più importante di quello che paia a prima giunta.

Tutti conosciamo ciò che insegna la dottrina giuridica comune intorno ai tentativi dei reati impossibili; non sono menomamente punibili; ecco la dottrina generale: Come quando uno immerge il pugnale nel seno di una persona che crede viva, con intenzione di assassinarla, ma che era già morta. Come quando un altro amministra una pozione che crede velenosa, che crede di aver resa velenosa mischiandovi una sostanza che si è procacciata come tale da un farmacista, da un chimico, ma che non era tale poichè il farmacista o volontariamente, o per errore vi somministrò una sostanza innocua. Non è sempre stata pacifica la dottrina su questo punto giacchè, al dire dello stesso Pellegrino Rossi, alcuni credettero che almeno qualche provvedimento di pubblica sicurezza dovesse intervenire in simili casi. Ed anzi si manifestò un disaccordo di giurisprudenza in Francia. Due Corti di appello: quella di Mont-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

pellier e quella di Agen decisero in senso diverso.

In quel caso trattavasi di uno sparo fatto da un abbaino dentro una camera oscura nella direzione del letto dove l'assassino credeva giacesse quello che egli aveva designato per sua vittima; il quale a quell'ora soleva effettivamente trovarvisi, e fu sua fortuna se in quella notte se ne era uscito.

Una delle dette Corti decise che questo fatto non cade sotto la giurisdizione della giustizia umana; l'altra decise in senso contrario. Che cosa stabilivano i Codici germanici anteriori all'ultimo? Dichiaravano che tali fatti, tali tentativi di reato impossibile sono punibili. Il sunto dei Codici tedeschi su questo punto è riferito nel grandioso commentario dei commentari (Chauveau e F. H. ed altri) nell'ultima parte (legislazione comparata). I detti Codici lasciavano impuniti i soli tentativi magici, coi quali c. g. uno si fosse avvisato di mandare a morte un assente con riti e carmi imprecativi dell'arte magica.

Dove, o Signori, è la verità? Questi fatti sarebbero, per avventura, veri tentativi di crimini? Avvertiamolo bene; nel tentativo di crimine che, prima di essere consumato, fu impedito da un caso di forza maggiore, la impossibilità c'è sempre; ma io dico tuttavia che i tentativi di crimini impossibili, come tentativi, non possono essere puniti. Perché? Per una ragione che insegnò Pellegrino Rossi, il quale, fra mille altre cose che non ammetterei tutte, osservò pure questa: che il tentativo di un crimine possibile, reso vano una volta per un caso fortuito, ripetuto altre volte nella medesima circostanza, potrebbe riuscire; all'incontro, nei casi che ho riferiti, mille volte tentato il reato non riuscirebbe mai. Dunque escludo tutte le teorie riguardanti i tentativi dei reati impossibili, e con ciò intendo anche di aver dimostrato, signor Presidente, che questa mia proposta non pregiudica nulla di quanto si è deciso sull'argomento dei tentativi. Ma se come tentativo non si deve punire, dovrà andare assolutamente impunito? È questo che io nego.

Pongo come principio che il legislatore deve far qualche cosa; lo deve prima, perchè tale è la tendenza delle opinioni; tutti d'accordo nel non punire questo fatto come tentativo di un reato, tutti però per varie vie cercano il

mezzo di riparare in qualche modo alla coscienza pubblica e di soddisfare alla giustizia.

Mi ricordo di aver letto in un libro che trattò molto sottilmente tutte queste materie, il quale finisce per dire, con un solo inciso, che probabilmente tutte queste questioni richiederebbero una soluzione legislativa. E poi, che cosa intendono coloro che richiederebbero almeno un provvedimento di pubblica sicurezza?

La giurisprudenza francese, ora decidendo in un senso ora in un altro, dimostrò anch'essa abbastanza quanto penoso le sia rilasciare tali uomini impuniti. E i Codici dell'Allemagna, che spingono le cose al punto di vedere in questi fatti persino il tentativo di reati, non rivelano forse, e anche più pronunciata, la stessa ripugnanza a trascurare tali fatti, criminossimi in faccia alla legge morale?

E poi io mi appello al sentimento comune.

Rappresentiamoci un po' uno di questi fatti.

Un amico di un celibe ricchissimo, concepisce il funesto disegno di assassinarlo e derubarlo.

Il celibe vive solo in un ampio appartamento, servito da un solo domestico. Quell'altro s'introduce una sera come amico, ne accetta l'ospitalità: dopo la mezzanotte si parte dal fondo dell'appartamento, va nella stanza cubicolare dell'ospite e gl'immerge il pugnale nel seno. Ma prima della mezza notte il pover'uomo era stato colpito da apoplezia quasi fulminante. Il servo appena chiamato era corso, ma invano.

Dopo che il servo si era ritirato, sente nuovo rumore nella camera; accorre di nuovo, e afferra l'assassino, lo consegna alla giustizia, e la giustizia cosa dice? Dice, non spetta a me.

Domando io se in questi casi la coscienza pubblica è o non è turbata; se è o non è turbata la sicurezza pubblica.

Costui è un assassino; sarà l'indomani e per molti mesi fuggito da tutto il mondo. Nessuno si crede sicuro per quelle vie in cui debba passare costui, massime di notte tempo. Dunque la sicurezza pubblica è turbata, la società è allarmata, la coscienza pubblica è offesa. Non si deve dunque alcuna riparazione alla coscienza pubblica, alla giustizia?

Eppure, fra i tentativi di reato è impossibile l'annoverar questo fatto. Resta adunque l'u-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

nica via che io addito nella mia proposta ed è questa: designare questi fatti siccome reati di specie propria. Nessun'altra via di mezzo.

Ma qui, o Signori, come vedete la quistione è doppia: una è di principio, ed è la sola di cui vorrei decidesse il Senato. Vi è da far qualche cosa? Io credo di sì. Quando sia deciso che vi sia da far qualche cosa, allora resta una quistione di arbitrato.

La mia proposta è: se il tentativo del reato che nelle circostanze del caso fosse impossibile o perchè ne mancasse il soggetto passivo, (come colui che pugnala un uomo già morto) la cui esistenza o presenza furono supposte per errore, o perchè i mezzi adoperati non fossero in rapporto col fine (come chi somministra sostanze che crede venefiche e non lo sieno), sebbene creduti adatti o sufficienti da chi tentava il reato, è immune da pena se il reato, supposto possibile e consumato, non sarebbe punito che con pene correzionali, (poichè è un reato relativamente leggiero, non è vero tentativo, è fortuna sua se il reato in quelle circostanze era impossibile), se è punibile con pene criminali, se è un fatto atroce, si applica la prigione da tre mesi a due anni (è la misura abituale che si applica nel progetto di Codice per i delitti di gravità media).

Distinguo dunque le due questioni:

Sulla seconda transigo, ma sulla prima non si può transigere. Ammesso il primo, la massima, sul secondo punto io rimetterei l'intera questione al Ministero.

PRESIDENTE. Prego il Ministero e l'onor. Relatore della Commissione di dire se accettano la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non può aderire all'idea dell'onorevole Senatore Pescatore. L'onorevole Senatore Pescatore ha giustamente avvertito, che un fatto, quando ne è assolutamente impossibile l'effetto, non può costituire un tentativo di reato; questo si capisce naturalmente. Il fatto impossibile, è un nulla. Se fu usato un mezzo, non idoneo, al fine criminoso, manca la materia del reato; manca tutto, e rimane solo il pensiero criminoso; resta un pensiero malvagio, di cui l'agente dovrà rispondere in faccia alla morale, ma non in faccia alla legge punitiva, la quale non si occupa che degli avvenimenti onde può essere compromessa la sicurezza pubblica

o de' privati, o turbato l'ordine giuridico sociale.

Io non vedo come l'autore di simili fatti si potrebbe chiamarlo a darne conto in sede penale. L'onorevole Senatore Pescatore comprende bene la difficoltà, e cerca di trincerarsi dietro il concetto di un *reato sui generis*; ma se i mezzi non sono idonei, non vi può essere nè un *reato sui generis*, nè il reato che l'agente si era prefisso.

Ho detto e ripeto che questi fatti sono certamente immorali, ma niente più di questo perchè manca la materia del reato, manca infine l'idoneità dei mezzi e la possibilità di nuocere. Io poi non so capacitarmi della soluzione che l'onor. Senatore Pescatore vuol dare alla sua proposta, e vedo in essa una manifesta contraddizione. Se il reato sarebbe stato punibile solamente di pena correzionale, egli dice, non se ne faccia altro, e non si punisca; ma se il reato, che si era prefisso l'agente di consumare, avrebbe costituito un crimine, allora stabilisce una pena speciale, che non sia quella che sarebbe stata applicabile al reato se avesse potuto avere effetto.

Ma nelle due ipotesi non ci è diversità che dal più al meno; e se s'infligge la pena della prigione fino a due anni a colui che aveva divisato di commettere un crimine ed ha usato mezzi non idonei, riservate per i delitti una pena minore, riservate la multa, graduate le pene, ma siate coerenti. Ma se è ammissibile l'idea del tentativo di un crimine di impossibile effetto, deve esserlo anche quando il fatto presenta i caratteri di un delitto.

Per tutte queste ragioni credo che l'emendamento dell'onorevole Pescatore non sia nè pratico, nè fondato in diritto, nè quindi accettabile.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non aderisce all'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore. Egli riconosce, che nel caso da lui supposto, non essendovi atti d'esecuzione di un reato, non vi ha tentativo nel senso legale. Ora, se non vi ha reato tentato, non è in questo Capo, non è nell'art. 71, che si dovrebbe parlare dei delitti *sui generis*, che l'onorevole Pescatore vorrebbe vedere puniti. È

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

meglio attendere che vengano in discussione i libri 2. e 3. del progetto, nei quali si prevedono e puniscono le varie specie di reati, e vedremo allora se sarà il caso di inserirvi qualche disposizione, la quale contempra quei fatti, che sebbene non arrechino e non possano arrecare un danno positivo, sono però tali da turbare la tranquillità pubblica, e rivelano nell'agente tendenze che vogliono essere frenate e represses.

Egli ci parlò del Codice di Allemagna; non so veramente a qual Codice abbia inteso accennare; questo so, che nel recente della Germania del Nord, non vi ha alcuna disposizione analoga; se v'era nei precedenti, ciò vuol dire che non si ravvisò opportuno di conservarla.

È del resto a ritenersi che di regola fatti del genere da lui indicato, non rimangono impuniti; chi li commette, viola d'ordinario qualche disposizione del Codice, ed incorre in pena spesso più severa di quella che l'onorevole Pescatore ha proposto. Egli suppose il fatto di uno che di notte entra nella casa del suo zio e lo uccide, non sapendo che era già morto; ebbene in quest'individuo si applicherà la pena della violazione del domicilio.

Senatore PESCATORE. Era già crede.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non era ancora in possesso dell'eredità; in ogni caso vi sarà oltraggio ad un cadavere, il che importa una pena non lieve. E così dicasi di altri fatti che si possono immaginare di simil genere, ai quali raramente non si troverà applicabile qualche disposizione generale.

Al postutto ripeto, che, se l'onorevole Pescatore crede di stabilire un reato *sui generis*, è conveniente che aspetti l'occasione in cui si discuterà su qualche materia affine, anzi che fare un'aggiunta al Capo del *reato tentato*, poichè riconosce egli stesso, che nei fatti da lui contemplati mancano onninamente gli elementi del tentativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta dell'onorevole Pescatore che rileggo.

(V. sopra.)

Chi approva quest'aggiunta, si alzi.

(Non è approvato.)

Passiamo all'art. 75.

Art. 75.

« § 1. Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce.

» § 2. Si considerano autori del reato anche coloro che hanno immediatamente cooperato all'atto che lo costituisce. »

Il Senatore Pescatore fa a quest'articolo un'aggiunta del seguente tenore che formerebbe un capoverso del § 2.

« § 2. Se l'azione, con cui si compie immediatamente il reato, è composta di più parti, od azioni simultanee e necessarie, sono considerati coautori del reato tutti coloro, che eseguono una di queste parti, conoscendo il fine dell'azione intera, e coll'intenzione di raggiungerlo. »

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione ed il Ministero se accettano questa aggiunta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. E neanche il Ministero.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Pescatore sulla sua proposta?

Senatore PESCATORE. Io risolvo la mia proposta in una semplice domanda, scopo mio essendo quello di avere schiarimenti sulla definizione che dà il Governo degli autori o dei considerati autori di un reato.

Dal complesso del capo è evidente che il progetto distingue tre cose: Gli autori del reato; quelli che si debbono considerare come autori e che io chiamerei coautori; ed i complici.

Quali sono gli autori?

Lo dice il paragrafo primo dell'articolo 75. Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce. È chiaro. Ma oltre gli autori bisogna distinguere, e con ragione, coloro che non sono esecutori immediati dell'atto che costituisce il reato, ma che hanno immediatamente cooperato all'atto medesimo. Io l'intendo così. Suppongo il caso di un'uomo stramazato al suolo; due lo tengono fermo, e l'altro lo batte, lo percuote, lo contunde, l'offende. L'atto che costituisce il reato è la serie delle percosse, ma i due che cooperarono all'atto medesimo, sono i due che tennero fermo l'individuo, oggetto dell'ira comune.

Fin qui non ci ho nessunissima difficoltà.

Ma considerando coteste definizioni, mi parvero contemplati in esse i soli casi di atti semplici, non quelli di azioni complesse.

Addurrò un esempio: Una banda di malandrini vuol derubare una corriera. Parte fer-

mano i cavalli, e parte entrano e commettono l'atto che costituisce il reato. Io credo che quei malandrini, che prestarono la loro opera unicamente per arrestare la carrozza, devono considerarsi come coautori, non soltanto come complici del commesso reato; eppure non cooperarono immediatamente all'atto che costituisce il reato stesso.

Mi sovviene che nel brevissimo intervallo in cui ho servito nella Corte di cassazione, per affari penali, ho incontrato un caso molto più complesso di quello cui ho ora accennato.

Era una banda numerosa di malandrini, che aveva assediata tutta una via pubblica e commesso in un sol giorno moltissimi assassinii. Si erano distribuiti in modo, lungo quella via, che la forza pubblica non poté penetrarvi; i carabinieri accorsi furono respinti e tutta la gente che di là passava, reduce da una festa che aveva avuto luogo in un paese vicino, veniva derubata impunemente. Or bene, mi ricordo che tutti furono tenuti coautori dei reati che si erano commessi.

A me pareva che per completare la definizione ministeriale degli autori, e coautori, e per non far nascere dubbj, che finora non sorsero in giurisprudenza (si noti bene che io parlo solo del testo forse imperfetto delle nuove definizioni) fosse utile menzionare non solamente l'atto, perchè questa parola mi raffigura un atto semplice, ma anche l'azione composta di più atti. Ed è questo il senso della mia proposta, in cui io diceva: Se l'azione con cui si compie il reato è composta di più parti simultanee e necessarie, che sieno considerati coautori del reato tutti coloro che eseguono una di queste parti, conoscendo il fine dell'azione intera, e con intenzione di raggiungerlo.

Ma, come dissi; siccome questa proposta non tende che ad una domanda di un chiarimento sulla definizione, d'altronde giustissima, del Ministero circa gli autori e coautori, io mi limito a fare cotesta domanda, persuaso che il Ministero stesso chiarirà la sua definizione assai meglio della mia proposta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore dice che la parola *atto* usata nell'art. 35 esprime un fatto semplice,

e quindi egli dubita che quando si tratti di un fatto composto di più parti, non sia sufficientemente indicato, che l'autore di uno degli atti parziali che compongono l'atto complesso, debba essere considerato come coautore del reato.

Non sono di questo avviso.

Quando la legge dice *atto*, dice il fatto complesso costituente il reato, e dichiara per conseguenza che si considerano autori del reato coloro che hanno immediatamente preso parte a tutti quei fatti parziali ond'esso è composto.

Ciò mi pare della massima evidenza; lo stesso onorevole Pescatore, mentre si sforzava di sollevare dubbiezze in proposito, lo ha in sostanza riconosciuto. Egli ha supposto il caso di due individui che, volendo percuotere un terzo, si dividono le parti; l'uno trattiene la vittima perchè non si difenda, e l'altro la colpisce, e vi ho detto, o Signori, esser certo di fronte all'art. 75 del progetto, che anche colui il quale non ha percosso, ma ha impedito l'offeso di reagire, dev'essere considerato come autore del reato.

Ora io non posso comprendere il perchè l'onorevole Pescatore, mentre non ha dubitato nel primo dei casi da lui accennati, abbia trovato dei dubbj nel secondo, relativo alla supposta masnada di grassatori, de' quali alcuni arrestano la vettura, altri fanno la guardia, ed altri infine spogliano il viaggiatore.

Se giusta la definizione data dall'articolo 75 l'individuo che non percuote, ma tien fermo il percosso, non può non essere reputato autore, perchè non si dovrà dire lo stesso del malandrino che se non compie materialmente l'atto della depredazione, concorre però immediatamente nel medesimo, tenendo ferma la vettura, e impedendo che altri sopraggiunga a difendere? Io non ci so davvero trovare differenza, e non vedo perciò alcun bisogno di aggiungere all'articolo abbastanza chiaro e preciso la disposizione immaginata dall'onorevole Pescatore, la quale è perfettamente superflua, e potrebbe produrre gli inconvenienti che nascono bene spesso dalle leggi casistiche, le quali, fatte collo scopo di non lasciare impreveduto alcun caso possibile, diventano in realtà, colle troppo specifiche e minute loro disposizioni, restrittive, cioè esclusive dei casi non espressamente contemplati.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Quindi il Ministero dichiara di non poter accettare l'aggiunta dell'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 75 prima di metterlo ai voti.

Senatore PESCATORE. Dichiaro di risolvere la mia proposta in una semplice domanda.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. In tal caso io credo che l'onorevole Senatore Pescatore sarà soddisfatto delle spiegazioni date.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 75, per porlo ai voti.

Art. 75.

« § 1. Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce. »

(Approvato.)

« § 2. Si considerano autori del reato anche coloro che hanno immediatamente cooperato all'atto che lo costituisce. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'articolo 75, nel suo complesso.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 76.

« Sono complici del reato :

1. coloro che per mezzo di mandato, d'istigazioni, di ricompense date o promesse, di minacce o d'abuso d'autorità o di potere, o con altro modo colpevole hanno determinato altri a commetterlo;

2. coloro che con discorsi tenuti in pubblico, o col mezzo di stampe o scritti affissi o diffusi nel pubblico, hanno provocato direttamente a commettere il reato eseguito;

3. coloro che hanno dato consiglio, istruzione, o direzione per farlo commettere, o si sono anteriormente concertati cogli autori o complici del reato sull'assistenza od aiuto da prestarsi per assicurarne il frutto o per eludere le investigazioni dell'autorità;

4. coloro che hanno procurato le armi, gli strumenti, o qualunque altro mezzo per l'esecuzione del reato, sapendo a quale uso dovevano servire;

5. coloro che hanno scientemente prestato assistenza od aiuto nei fatti che prepararono o facilitarono l'esecuzione del reato. »

PRESIDENTE. Intorno a quest'articolo annunzio anzitutto al Senato che, giusta la proposta della Commissione, il N. 2 vuol essere soppresso.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione è venuta ad un componimento coll'onorevole Guardasigilli, e si decise di conservare il N. 2 dell'articolo 76, correggendone però le ultime parole. Là dove si dice: *hanno provocato direttamente a commettere il reato eseguito*, venne stabilito di sostituire le parole seguenti: *hanno provocato direttamente l'esecuzione del reato*.

PRESIDENTE. Questo che disse testè l'onorevole Relatore vale per ciò che riguarda le modificazioni proposte dalla Commissione; ma tutto quest'articolo è emendato dall'onorevole Senatore Conforti nei seguenti termini:

Art. 76.

« Sono complici del reato:

1. Coloro che per mezzo di mandato, d'istigazione, di doni, di promesse, di minacce, di abusi di autorità o di potere, o in qualunque altro modo *hanno dolosamente* determinato altri a commetterlo;

2. Coloro i quali hanno dato dolosamente direzione od istruzione per farlo commettere;

3. Coloro i quali hanno procurato o somministrato le armi, gli strumenti, o qualunque altro mezzo che ha servito a commetterlo sapendo che doveva servirvi;

4. Coloro che hanno scientemente prestato assistenza od aiuto nei fatti che prepararono o facilitarono l'esecuzione del reato. »

Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. La stessa domanda rivolgo al signor Ministro.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Neppure il Ministero l'accetta. In sostanza, l'emendamento consiste nell'aggiunta della parola *dolosamente*, e poi esclude dal novero dei complici quelli che hanno concertato l'esecuzione, la qual cosa il Ministero non può accettare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Conforti.

Lo rileggo:

(Vedi sopra.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Prima che sia messo ai voti tutto l'articolo concertato tra il Ministero e la Commissione, devo avvertire una omissione che ho fatto. Nel numero 1 dell'articolo 76 fu soppressa la parola *colpevole*. In fine si dice *o con altro modo colpevole hanno determinato altri a commetterlo*. Si è deliberato di togliere la parola *colpevole* perchè è inutile e poi ha un significato improprio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 76 modificato, di cui do lettura.

Art. 76.

« Sono complici del reato :

1. Coloro che per mezzo di mandato, di istigazione, di ricompense date o promesse, di minacce, o d'abuso d'autorità o di potere, o con altro modo, hanno determinato altri a commetterlo;

Chi approva questo primo numero, si alzi.
(Approvato.)

« 2. Coloro che con discorsi tenuti in pubblico, o col mezzo di stampe o scritti affissi o diffusi nel pubblico, hanno provocato direttamente a commettere il reato eseguito; »

(Approvato.)

« 3. Coloro che hanno dato consiglio, istruzione, o direzione per farlo commettere, o si sono anteriormente concertati cogli autori o complici del reato sull'assistenza od aiuto da prestarsi per assicurarne il frutto o per eludere le investigazioni dell'autorità;

(Approvato.)

« 4. Coloro che hanno procurato le armi, gli strumenti o qualunque altro mezzo per la esecuzione del reato, sapendo a quale uso dovevano servire;

(Approvato.)

« 5. Coloro che hanno scientemente prestato assistenza od aiuto nei fatti che prepararono o facilitarono l'esecuzione del reato. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 76, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 77.

« § 1. I complici indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 76, sono puniti con la pena stabilita per l'autore; se questi ha commesso il reato anche per i motivi proprii, la pena dei complici può essere diminuita di un grado.

» § 2. I complici indicati negli altri numeri del detto art. 76, sono puniti con la pena stabilita per gli autori, diminuita da uno a due gradi. La diminuzione non ha luogo, se il reato senza la loro cooperazione non sarebbe stato commesso. »

PRESIDENTE. A quest'articolo la Commissione proporrebbe al § 1 la variante seguente:

« I complici indicati nel N. 1 dell'art. 75, sono puniti, ecc. »

E al § 2 proporrebbe quest'altra:

« I complici indicati negli altri numeri del detto art. 75, ecc. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La modificazione introdotta nel N. 2 dell'articolo 76, di concerto coll'onorevole Ministro Guardasigilli e che è stata approvata dal Senato, ne ha portata con sé una seconda al paragrafo primo di quest'articolo 77.

L'articolo diceva :

« I complici indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 76, sono puniti, ecc. »

Si propone ora di levare il N. 2, e di dire:

« I complici indicati nel N. 1 dell'articolo 76, sono puniti, ecc. »

La modificazione è fatta perchè la seconda figura del reato, contemplata nell'articolo 76, e contenuta nel N. 2 del medesimo, si è voluto ritenerla come una complicità di secondo grado, e punirla con pena minore.

Nello stesso paragrafo 1 dell'articolo 77, sono state tolte le parole: *se questi ha commesso il reato anche per motivi proprii, la pena dei complici può essere diminuita di un grado*.

Questo in relazione all'emendamento dell'onorevole De Filippo, col quale la Commissione si è concertata.

PRESIDENTE. Prima che si proceda ai voti debbo informare il Senato di altre modificazioni che sono proposte a quest'articolo.

Al § 2. l'onorevole Tecchio propone che invece di *cooperazione* si dica *complicità*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Senatore BORGANI, *Relatore*. Accetto questa proposta.

Senatore EGIA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta pure.

PRESIDENTE. Viene dopo una proposta del Senatore De Filippo, intesa ad aggiungere un articolo che sarebbe il 77 bis.

Ma cominciamo dal votare l'art. 77 del progetto.

Art. 77.

« § 1. I complici indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 76, sono puniti con la pena stabilita per l'autore. »

Chi approva il paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. I complici indicati negli altri numeri del detto articolo 76 sono puniti con la pena stabilita per gli autori, diminuita da uno a due gradi. La diminuzione non ha luogo, se il reato senza la loro complicità non sarebbe stato commesso. »

Chi accetta il paragrafo 2, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 77 bis proposto dall'onorevole De Filippo:

« Nel concorso di più persone al medesimo reato, se rimane ignota la parte effettiva presa da ciascuna di esse, saranno tutte dichiarate complici, e punite con la pena dovuta all'autore, diminuita da uno a tre gradi. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io ho avuto l'onore di discutere stamane nel seno della Commissione tanto il primo emendamento di cui ha già parlato il Relatore, proposto all'art. 77, quanto l'altro del quale ora si tratta.

Il primo era diretto a sopprimere la seconda parte del § 1 del citato articolo. La Commissione ed il signor Ministro l'hanno accettato, ed il Senato l'ha già votato.

L'altro emendamento consiste in un articolo aggiuntivo 77 bis, col quale intendeva di estendere a tutti i reati la disposizione contenuta nell'art. 386. A questa proposta la Commissione e il signor Ministro si sono mostrati decisamente contrarii, e siccome io credo che esso

non troverebbe grazia neppure avanti il Senato, rinunzio a svolgerlo, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo stata ritirata la proposta aggiuntiva De Filippo, passiamo all'art. 78:

Art. 78.

« Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, si permanenti che accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si estendono agli altri autori o complici del reato medesimo, eccettochè si tratti di circostanza o qualità aggravante che abbia servito a facilitare la consumazione del reato; in questo caso l'aggravamento di pena si applica a tutti gli autori o complici che ne avevano conoscenza. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore De Filippo propone di sopprimere queste ultime parole:

« Eccettochè si tratti di circostanza o di qualità aggravante che abbia servito a facilitare la consumazione del reato; in questo caso l'aggravamento di pena si applica a tutti gli autori o complici che ne avevano conoscenza. »

E l'onorevole Senatore Tecchio propone a quest'articolo la seguente modificazione:

Alle ultime parole: *che ne avevano conoscenza*, sostituire le seguenti: *che avevano conoscenza della circostanza o qualità aggravante*.

A questo stesso articolo l'onorevole Senatore De Falco propone il seguente emendamento:

« Le circostanze e le qualità permanenti od accidentali, inerenti alla persona, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si estendono agli altri autori o complici del reato medesimo. »

L'onorevole Senatore Pescatore allo stesso articolo vorrebbe aggiungere un capoverso, del quale parleremo dopo.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Anche questo mio emendamento ha dato luogo ad una lunga discussione nel seno della Commissione, sostenuta eziandio da qualcuno dei membri di essa.

Non voglio certamente far perdere tempo al Senato, ripetendo i motivi esposti alla Commissione, dai quali era stato indotto a chiedere la soppressione dell'ultima parte dell'ar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

ficolo 78. cominciando dalle parole *eccettochè, ecc., ecc.*

Debbo però convenire che le spiegazioni datemi dalla Commissione, e segnatamente dal Guardasigilli, m'inclinano a ritirarlo.

PRESIDENTE. Ritirata la proposta dell'onorevole De Filippo interrogo la Commissione se accetta la modificazione proposta dall'onorevole Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Accetta il Governo?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta anche il Governo.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento dell'onorevole De Falco.

Lo leggerò per metterlo ai voti:

« Le circostanze o le qualità permanenti od accidentali, inerenti alla persona, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si estendono agli altri autori o complici del reato medesimo. »

(Non è approvato.)

Rileggo, per metterlo ai voti, l'intero articolo coll'emendamento dell'on. Tecchio.

Art. 78.

« Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, si permanenti che accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si estendono agli altri autori o complici del reato medesimo, eccettochè si tratti di circostanza o qualità aggravante che abbia servito a facilitare la consumazione del reato; in questo caso l'aggravamento di pena si applica a tutti gli autori o complici che avevano conoscenza della circostanza o qualità aggravante. »

(Approvato.)

Adesso viene l'aggiunta del Senatore Pescatore così concepita:

« Tuttavia, se la circostanza inerente alla persona di uno degli autori o dei complici aggrava in riguardo a questi la criminalità stessa del fatto, la pena ordinaria del reato, detratte la circostanza personale, non potrà mai applicarsi nel grado minimo agli altri colpevoli che conoscevano quella circostanza. »

Esempio: Se uno degli omicidi è il figlio

dell'ucciso; i coautori e complici, che conoscevano questa circostanza, sono di certo *ausiliari* nel parricidio. Contra: la qualità o circostanza della recidività, che concorra in uno dei rei, non aggrava la criminalità stessa del fatto.

Accetta la Commissione quest'aggiunta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore insiste?

Senatore PESCATORE. Insisto?

PRESIDENTE. Allora se lo desidera l'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare.

Senatore PESCATORE. Credo di dover chiarire la quistione.

Trattasi del concorso di più persone che vanno ad assalire un altro individuo; fra gli assalitori vi è il coniuge o un fratello dello stesso assalito; la qualità di coniuge o di fratello è la circostanza aggravante di cui parla l'articolo. Non si ha riguardo, dice l'articolo, per gli estranei alla circostanza aggravante; essa aggrava la pena ordinaria, unicamente riguardo a colui che ha la qualità. E il principio lo l'adotto, ma osservo che gli estranei i quali si associarono al coniuge o al fratello per assalire il coniuge o il fratello, sono certamente complici del delitto più grave del coniuge o del fratello, e non mi pare che si debba assolutamente lasciare senza riguardo alcuna questa circostanza di complicità nella maggior gravità del delitto delle persone qualificate.

Io credo dunque che il progetto avrebbe fatto bene ad adoperare una sua formola che adoperi in più d'un caso, non già da accomunare a tutti gli estranei la maggior pena dovuta alle persone qualificate, no, ma almeno almeno nella pena ordinaria che si attribuisce agli estranei, stabilirei che non sarà mai applicato il grado minimo, per tenere un qualche conto d'una circostanza che non può andare affatto inosservata agli occhi della giustizia.

Altro è, secondo me, unirsi in tre estranei per battere una persona, ed altro associarsi al fratello od al coniuge della stessa persona.

Un maggior reato ci è, e quindi una maggior soddisfazione è richiesta dalla giustizia.

Io dunque torno a dire: non punite tutti costoro come se fossero coniuge o fratello, ma non applicate all'estraneo il minimo della pena ordinaria.

SESSIONE DEL 1871-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

A me pare che in questo senso e la Commissione ed il Ministero potrebbero accettare la mia proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non fa questione di parole. L'onorevole Senatore Pescatore ha chiarito, e per bene, il suo concetto. Egli ha fatto l'esempio di un omicidio....

Senatore PESCATORE. No, no, ho supposto il caso di un'azione personale, perchè ho capito benissimo che, supponendo il caso di un omicidio, mi sarebbe stata fatta un'obbiezione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Bene, egli dice: trattasi di più persone che vanno ad assalire un individuo, fra gli assalitori vi è un fratello dello stesso assalito: ecco la circostanza aggravante, di cui parla l'articolo, che non si comunica ai complici. Ed io, egli dice, pur convenendone, sento la convenienza di non lasciare senza riguardo alcuno questa circostanza, perchè infine i complici si associano ad un fatto che ha una gravità maggiore dell'ordinaria.

Ed io, alla mia volta, convergo con l'onorevole proponente, ma dico che questo è uno di quegli apprezzamenti da lasciarsi al criterio del Magistrato, il quale saprà bene proporzionare la misura della pena al grado di immoralità spiegata dai vari offensori, in mezzo ai quali siasi trovato pure il fratello della persona offesa. La quale immoralità sarebbe diversa, per esempio, nel caso in cui fosse il fratello, quello che si unì agli assalitori nella zuffa, e nel caso in cui questi, invece fossero accorsi in aiuto di lui già impegnato nella lotta. Questi apprezzamenti, ripeto li può fare il Giudice, e non conviene introdurli nella legge con precetti associati. La Commissione quindi ritiene che sarebbe affatto oziosa questa disposizione e la respinge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Osserverò che in più luoghi nel corso del progetto si è adoperata la stessa formola che adoperò io: *Non sarà la pena applicata nel grado minimo*. Certamente anche in quei casi il giudice può spaziare fra il massimo ed il minimo; ma presentandosi

una ragione evidente di giustizia per cui importi avvertire il giudice che non debba discendere al minimo, come se quella ragione speciale di giustizia non esistesse, il progetto ministeriale lo fa. Quindi io propongo di porre anche qui questa limitazione. E poi, l'onorevole Relatore della Commissione sa meglio di me che la questione se le conseguenze delle circostanze personali aggravanti la pena per le persone qualificate debbansi estendere anche alle persone non qualificate, fu già da lungo tempo dibattuta fra gli scrittori, i quali sopra di essa non sono tutti della stessa opinione: perchè gli estranei, le persone non qualificate sono complici nel reato, specialmente commesso dalle persone qualificate. Come si può dimenticare questa complicità? C'è dunque una diversità di opinioni. Il progetto ha sciolto la questione, e fu specialmente lodato per questa ragione, perchè si disse: ha scelta una grave questione: e che cosa fece? La sciolse nel senso più mite. Io lodo anche la mitezza delle pene che è il principio predominante nel progetto; ma non sino al punto di stabilire in modo assoluto che la circostanza aggravante che pesa sulla persona qualificata, si deve proprio ritenere come se non esistesse; quasi che il fatto di colui che non ha ribrezzo di associarsi alla persona del coniuge non sia menomamente più grave del fatto di colui che si associa ad un estraneo. Questo non è dichiarare la giustizia, ed alla giustizia un omaggio. Bisogna sempre renderlo: il menomo omaggio che si possa renderle in questo caso è quello che propongo io. Si dica: la circostanza aggravante non si estende all'altra persona, no: non si aggrava la pena ordinaria, ma tuttavia essendovi evidentemente una maggiore reità anche degli estranei, in questo caso la legge interdice almeno al giudice, che spazia tra il massimo e il minimo, di discendere sino al minimo della pena, e sia reso così un omaggio alla coscienza.

Mi pare dunque che questa proposta sia accettabile anche dopo le risposte del Relatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore ha riconosciuto giusto il principio da cui è partito il Governo,

avendo detto che le circostanze inerenti alla persona di taluni fra gli autori o complici non devono influire ad aggravare la pena rispetto agli altri che hanno concorso a commettere il reato. Se nonchè, mentre esso ha riconosciuto in massima il principio, in fatto lo ha combattuto, imperocchè dopo avere ammesso che, per le circostanze personali, non deve far luogo ad aggravamento, ha proposto una aggiunta secondo la quale la pena dev'essere aggravata.

Ora io domando se vi sia coerenza...

Senatore PESCATORE. Se vuole le rispondo io subito.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Abbia la compiacenza di aspettare un momentino.

Ho detto che ha stabilito un principio, e poi nella sua applicazione lo ha combattuto; ed infatti se non aumenta la pena nella stessa misura che è accresciuta in ordine al correo, alla cui persona si riferiscono le circostanze, l'aggrava almeno in parte...

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). Non è tutto l'aggravamento di pena.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È un aggravamento parziale, e se ella vuole essere coerente a se medesima non può e non deve ammettere accrescimento nè parziale nè totale, perchè secondo il principio da lei stessa ammesso, le circostanze meramente personali non devono esercitare nè in tutto nè in parte influenza sulla pena.

Ammetto pur io che sono possibili casi nei quali la circostanza aggravante sebbene rifletta la persona di uno soltanto fra gli autori, rende intrinsecamente maggiore la reità degli altri, e concedo ben volentieri che quello supposto dall'onorevole Pescatore possa comprendersi in tale novero. Ma sostengo ad un tempo esservene molti altri nei quali ciò non avviene, e che per conseguenza il voler colla disposizione generale da lui proposta obbligare i magistrati a tenerne sempre conto nel fissare la pena rispetto a tutti gli autori e complici, il fare loro divieto di applicarla nel grado minimo, non è conforme a giustizia.

E poichè esso ha al solito presentato un esempio, mi si permetta di presentarne uno anch'io, in cui appunto sarebbe ingiusto far luogo al proposto aggravamento.

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). La recidiva.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. No, non intendo parlare della recidiva, la quale non aggrava mai la criminalità del fatto. Mi varrò del caso medesimo che l'onorevole Senatore ha supposto, quello di due individui che percuotono un terzo, l'uno dei quali sia figlio o conjugo del percosso. Invece d'immaginare, come ha fatto l'onorevole Pescatore, che il colpevole estraneo alla famiglia della parte lesa abbia eccitato il conjugo ed il figlio di questa ad unirsi con lui ad offendere, nel qual caso ravviserei anch'io nel fatto una reità maggiore anche rispetto a lui, si supponga che siansi trovati uniti nell'offesa accidentalmente, che sia sorta fra loro una rissa, ed allora io domando all'onorevole Pescatore se in questo caso sarebbe giusto aggravare la pena anche per colui che non è congiunto od affine dell'offeso.

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). Il caso è raro.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Onorevole Pescatore, la prego di non interrompermi.

Il caso è meno raro di quanto ella creda, dirò anzi che è più ordinario o frequente di quello da lei supposto.

Fosse del resto anche rarissimo, basta la possibilità che accada, perchè non abbiassi a stabilire una regola generale, ma si debba lasciare ai Magistrati di applicare la pena secondo le circostanze, valendosi della latitudine loro concessa dalla legge.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pescatore per un fatto personale.

Senatore PESCATORE. Il caso della rissa non è il caso da me accennato. Ho finito.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore, che è concepita in questi termini:

« Tuttavia, se la circostanza inerente alla persona di uno degli autori o dei complici aggrava in riguardo a questi la criminalità stessa del fatto, la pena ordinaria del reato, detrattane la circostanza personale, non potrà mai applicarsi nel grado minimo agli altri colpevoli che conoscevano quella circostanza. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Chi approva quest'aggiunta, si alzi.
(Non è approvata.)

Art. 79,

« § 1. Le circostanze materiali per le quali si aggrava la pena del reato, rimangono a carico soltanto degli autori e complici che ne hanno avuto conoscenza, o che potevano prevederle nel momento del reato concertato, o della loro azione o cooperazione.

» § 2. Le stesse norme si applicano per le circostanze materiali che mutano la natura del reato, o che costituiscono esso medesimo un reato diverso. »

A quest'articolo vi è un emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, il quale vorrebbe

Nel § 1 alle parole: *che ne hanno avuto conoscenza*, sostituire le seguenti: *che ne avevano conoscenza*.

Il Ministero e la Commissione accettano quest'emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Vi aderisce pure il Ministero.

PRESIDENTE. Vi è altresì un emendamento all'intero articolo, proposto dall'onorevole Senatore De Falco, che suona così:

« Le circostanze materiali per le quali si aggrava la pena del reato, rimangono a carico degli autori e complici che ne hanno avuto conoscenza o che potevano facilmente prevederle nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della loro reità.

» Le circostanze materiali che costituiscono per se stesse un reato più grave di quello concertato, rimangono a carico degli autori e complici delle medesime. Gli altri colpevoli che ne hanno avuto conoscenza nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della loro reità, saranno puniti con la pena dovuta al loro reato non applicata nel minimo della sua durata. »

Il Ministro e la Commissione accettano quest'emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione lo respinge.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La respinge pure il Ministero.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emenda-

mento dell'onorevole Senatore De Falco che rileggo.

(Vedi sopra.)

(Non è approvato.)

Rileggo e pongo ai voti l'articolo 79 coll'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Art. 79.

« § 1. Le circostanze materiali per le quali si aggrava la pena del reato, rimangono a carico soltanto degli autori e complici che ne avevano conoscenza, o che potevano prevederle nel momento del reato concertato, o della loro azione o cooperazione.

» 2. Le stesse norme si applicano per le circostanze materiali che mutano la natura del reato, o che costituiscono esse medesime un reato diverso. »

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga.

(Approvato.)

Passiamo ora al

CAPO IV.

Del concorso di più reati e di più pene.

Art. 80.

« § 1. Nel concorso di più crimini punibili con pene temporanee si applica il massimo della pena più grave, la quale può essere aumentata da uno a cinque anni nel caso che concorrano più di due crimini.

» § 2. Se uno dei crimini è punito con l'ergastolo, si applica la disposizione del § 2 dell'art. 88. »

Il Senatore Pescatore a quest'articolo 80 ed ai successivi articoli 81 a 86, sostituirebbe tre suoi nuovi articoli mantenendo gli articoli 85 e 86 del progetto.

Ora confesso che io non saprei come indirizzare questa discussione. Qui si tratta dell'art. 80 e gli emendamenti dell'onor. Senatore Pescatore si riferiscono non solo all'articolo 80 ma anche a parecchi articoli successivi come ho accennato.

Desidero sapere se la Commissione e l'onorevole Senatore Pescatore si sono posti d'accordo.

L'onorevole Pescatore desidera che si dia lettura dei suoi emendamenti?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Senatore PESCATORE. Si leggano e poi sentiremo quello che dirà la Commissione.

PRESIDENTE. Do adunque lettura degli emendamenti dell'onorevole Pescatore.

Art. 80.

« Nel concorso di più reati si applica per intero la pena del reato più grave, e la metà delle pene, che sarebbero dovute agli altri reati, giudicandoli, un caduno, distintamente. »

Art. 81.

« Per applicare la precedente disposizione a pene appartenenti a *diversi generi* si fa innanzi tratto la riduzione delle pene minori al genere della pena più grave col ragguglio seguente:

» La reclusione equivale alla segregazione continua, quale modalità aggravante l'ergastolo;

» La relegazione e la prigionia equivalgono alla reclusione ridotta alla metà della loro durata;

» La detenzione equivale alla prigionia diminuita di un terzo nella durata;

» L'arresto, alla detenzione ridottane la durata ad un terzo: e il confino alla detenzione diminuita di nove decimi.

» Trasformate con questi raggugli, e ridotte le pene minori al genere della pena più grave, si applicheranno soltanto per la metà in aggiunta alla pena del maggior reato, che si sconta per intero. Si faranno, al bisogno, successive trasformazioni di genere in genere.

» *V. B.* Questi raggugli si possono correggere senza nuocere all'essenza del sistema, e si possono senza scrupolo applicare con un reo già soggetto a pene più disonoranti di quelle che si trasformano. »

Art. 82.

« Le disposizioni dei due articoli precedenti sono limitate alle pene restrittive della libertà personale; ogni altra pena sebbene concorra con queste, si sconta per intero: tuttavia la detenzione, in cui siano state convertite le multe e le ammende, va soggetta nel concorso, alle stesse sopraddette disposizioni. »

Art. 83.

Come l'art. 85 del progetto.

Art. 84.

Come l'art. 86 del progetto.

La Commissione accetta questi emendamenti?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Signori, è d'uopo semplificare i termini della questione.

Quando un individuo è colpevole di più reati successivamente da lui commessi, senza mai cadere nelle mani della giustizia, se finalmente vi cade, è questione di vedere se per ogni reato debba sostenere intera la pena attribuita dalla legge a ciascuno. E la logica qui applicherebbe tante pene quanti sono i reati. L'umanità ed altre considerazioni suggerirono un sistema diverso; suggerirono di stabilire che la pena del reato più grave fosse scontata per intero, ma che una parte delle pene dovute agli altri reati fosse condonata. E fino a questo punto non ci può essere dissenso.

Ma qual parte si vuol condonare della pena degli altri reati? E chi deve determinare la misura del condono? Mi pare evidente essere questo ufficio del legislatore, e che non si debba lasciare questo compito nell'arbitrio del giudice.

Qual parte il legislatore vuol condonare? È un arbitrato legislativo: può condonare la metà della pena degli altri reati, può condonarne di più o di meno; ma, ad ogni modo, è il legislatore che deve stabilire questa misura, e non si deve abbandonarla all'arbitrio dei giudicanti, i quali, oltre che possono essere guidati da sentimenti personali, da circostanze particolari inattendibili, indurrebbero una gran disuguaglianza nell'amministrazione della giustizia, appunto per le diverse tendenze da cui possono essere animati.

Posto per principio, che il legislatore deve egli intervenire a determinare questa misura, è spiegata la ragione della mia proposta.

Io propongo di dichiarare in via assoluta che nel caso di cumulo di più reati la pena del reato più grave si applichi, e si condoni la metà delle pene degli altri reati.

Se tutte le pene fossero del medesimo genere basterebbe questa semplicissima formula.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Concorrono, per ipotesi, tre reati meritevoli tutti della pena della reclusione. Il reato più grave merita la reclusione per anni dieci, gli altri due la reclusione per anni otto. Secondo il principio che ho posto, il reo caduto nelle mani della giustizia dovrebbe scontare la pena più grave, la reclusione per anni dieci; delle altre due, quattro e quattro, otto anni di reclusione per i due reati, in tutto diciotto anni di reclusione. Ma ci è un guaio: che le pene possono essere di genere diverso, l'ergastolo, la reclusione, il carcere, ecc. ecc.

Qui occorre la necessità di un ragguglio, secondo il quale tutte le pene dovute ai diversi reati si trasformano nella pena più grave e così trasformate sono applicate per la sola metà.

Non intrattengo il Senato in questo ragguglio, che è divisato nel mio emendamento: il ragguglio in sostanza è già in gran parte stabilito nelle disposizioni precedenti già votate dal Senato, perchè questo ragguglio si è dovuto stabilire per altri usi; e poi sul ragguglio, che include sempre una questione di apprezzamento, si può disputare e anche transigere; dirò solo che la trasformazione, il ragguglio di trasformazione della pena minore nella pena maggiore non l'ho inventato io, è un metodo che ho preso dai Codici dell'Alemagna, dove stabililo apertamente: e ho qui sott'occhio il sunto che il Chauveau nel suo grande *Commentaire des commentaires* ci diede dei detti Codici; dirò ancora che la trasformazione per mezzo del ragguglio, è operazione semplicissima. Trattasi in sostanza di trasformare la prigione, la detenzione, e la relegazione nella pena della reclusione; dato un ragguglio qualunque la cosa è subito fatta.

L'operazione si prolunga un tantino se si vuole discendere sino al confino, sino all'arresto: ma queste pene debbono aversi per assorbite, come portano gli ultimi emendamenti proposti dal Ministero. E stiamo a vedere che, avendo egli, soltanto ora, emendato questa parte del progetto suo, si farà per avventura a criticare la mia proposta corrispondente, che ha seguito gli erramenti ministeriali per amore di esattezza, e mi rinfaccerà una soverchia e tediosa complicazione, quasichè non fosse da ripetersi da lui medesimo la causa della complicazione, alla quale ora, coi suoi emendamenti, ha posto riparo.

Poniamo dunque l'assorbimento delle pene minori, confino, arresto, nelle pene criminali: il mio sistema risulta di una semplicità grandissima, di una giustizia evidente, e rispondente al gran principio dell'uniformità. La pena più grave, la reclusione, si sconta. Le altre pene, prigione, detenzione, relegazione, si trasformano, mediante il ragguglio, nel genere della pena più grave, la reclusione; e così trasformate si applicano per la metà. Ogni arbitrio di giudice è affatto escluso.

A questo sistema così semplice e tutto legislativo si contrappone il sistema più comune che è adottato dal Ministero, che a mio umile avviso è pieno d'incertezze e di incoerenze.

Premetto che per non complicare maggiormente la questione, lascio in disparte tutto l'affare dei delitti soli, e delle contravvenzioni.

Mi basta considerare la duplice questione del concorso di più crimini, e del concorso di uno o più crimini con uno o più delitti.

Leggo Art. 80 del progetto ministeriale:

« Nel concorso di più crimini punibili con pene temporanee si applica il massimo della pena più grave. »

Avvertite, Signori, e distinguate due cose: si applica la pena del crimine più grave, e in ciò consiste la punizione di uno dei crimini, cioè del più grave; ma qual'è la punizione del secondo crimine? Ecco, lo dice il progetto: per il secondo crimine si va sino al massimo della pena più grave. Che cosa ciò vuol dire? Vuol dire, che per il primo dei crimini, per il più grave si applica la pena più grave, e per il secondo crimine si applica il massimo della stessa pena; dunque qualunque sia il crimine, qualunque sia la pena dovuta al secondo crimine, la legge impone al giudice di passare al massimo della pena dovuta al primo.

Ora che cosa in sostanza in questo modo vi ha di condono, e che cosa si fa scontare? Non lo sa nemmeno il legislatore. Poniamo un esempio: il crimine più grave, è punito da 11 a 13 anni di reclusione; il massimo che è riservato al secondo crimine, la pena del quale rimane assorbita sarebbe di due anni di reclusione. Ma poniamo invece che al crimine più grave sia stabilita la pena con una latitudine più ampia dai 10 a 15 anni di reclusione; nel primo caso al secondo crimine non si danno che due anni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

di reclusione; tanto importa l'applicare che si fa, il massimo della pena più grave; nel secondo caso, al secondo crimine, che pure potrebbe essere lo stesso, applicando il massimo della pena più grave, invece di due anni, se ne infliggono cinque.

E ancora vediamo, che cosa possa succedere quando il crimine più grave già sia commesso in circostanze tali, che meriti per se stesso il massimo della pena.

Il Giudice non potrà mai altro che applicare il massimo della pena più grave, e quindi la pena dovuta al secondo crimine rimarrà interamente assorbita dalla pena meritata dal primo crimine.

Queste osservazioni dimostrano ineluttabilmente, che la prima regola proposta nello schema del Ministero è affatto incerta ed incoerente nei risultati.

A questa prima regola (art. 80) il progetto ministeriale ne aggiunge una seconda, concernente il concorso di più crimini con più delitti (art. 81.)

Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti (dice l'art. 81) si applica soltanto la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini e dei delitti nel determinarne la misura.

Avvertite, Signori: nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti: quando vi è concorso di più crimini già abbiamo veduto che il secondo dei crimini può riuscire affatto impunito. Ebbene, nel concorso di più crimini, dice il progetto, con uno o più delitti si applica soltanto la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini e dei delitti.

Qual è, o Signori, il risultato di tutto questo? Nel concorso di più crimini la legge decreta una pena invariabile: il massimo della pena più grave.

Ora se ai crimini si aggiungono più delitti, la legge continua a decretare, che si applica soltanto la pena criminale maggiore; val quanto a dire, che tutti i delitti se ne rimangono affatto impuniti; e quando la legge soggiunge: tenersi conto degli altri crimini e dei delitti, nel determinare la misura della pena criminale maggiore, soggiunge un assoluto non senso; imperocchè la pena criminale inflitta ai due crimini, è una pena fissa ed invariabile è

il massimo della pena del reato più grave (art. 80).

È giusto questo risultato? No, non è giusto e nemmeno politico. Come possiamo noi stabilire che un autore di due crimini sia sicuro che la sua pena non può essere più aggravata né diminuita in nessuna maniera e che quindi può impunemente commettere qualunque delitto a danno della società? Questa impunità assoluta io non la credo conveniente.

Io prescindendo dal commentare il resto del progetto ministeriale; sarebbe certamente facile il dimostrare come cammini sempre fra le stesse incertezze, e spesso lasci impuniti i delitti, che pur sono di una certa gravità. Io so quali obiezioni mi si possono opporre, prima fra le quali e la più seria, è quella che, se ho preso il ragguglio delle pene dai Codici dell'Allemagna, è un fatto però che quel dichiarare con formula legislativa che il legislatore condona una parte aliquota delle pene dovute ai reati, è una novità, e, ben lo vedo, come novità non potrà d'un tratto passare nel novero dei fatti compiuti; e comprendo quindi come alla Commissione ed al Ministero ripugni l'adottarla; tuttavia la cosa mi pare abbastanza chiara, e spero che, se la mia proposta non è musica del presente, sarà certamente musica dell'avvenire. (*Hariti*)

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non posso ammettere le censure che sulla fine del suo discorso l'onorevole Senatore Pescatore ha diretto contro il progetto del Governo, e non accetto il suo emendamento perchè non lo trovo fondato sopra una base seria, e perchè è inammissibile in pratica.

Incominciamo dalle censure.

Egli ha detto che secondo l'articolo 81 si lasciano impuniti i delitti. Non è vero: prego l'onorevole Pescatore di leggere più attentamente questo articolo, e vedrà che i delitti non rimangono impuniti.

Se nel precedente articolo 80 fosse detto, che nel concorso di più crimini è applicabile il massimo della pena più grave, e non fosse aggiunto altro, allora evidentemente il concorrere di crimini con uno o più delitti non potrebbe esser tenuto in alcun conto dal magistrato; la pena sarebbe sempre la stessa.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Ma non è così la cosa. L'articolo 80 dispone che la pena più grave possa essere aumentata da uno a cinque anni.

Senatore PESCATORE. Nel caso in cui concorrono più di due crimini.

PRESIDENTE. Non interrompa; potrò darle la parola a suo tempo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Dunque io dico: Dal momento che il magistrato ha innanzi a sé una latitudine, non si può dire che rimanga impunito il delitto.

Certamente un limite ci doveva essere, ed il progetto lo stabilisce in cinque anni oltre il massimo della pena criminale, non potendosi ammettere un accrescimento illimitato in guisa che, concorrendo molti crimini e delitti, sia lecito salire anche a 40 o 50 anni di reclusione. Ciò è conforme al sistema di tutte le legislazioni moderne, e lo stesso onorevole Pescatore l'ha pure riconosciuto.

Egli ha contrapposto al progetto un sistema col quale si propone di semplificare.

Permetta che gli dica che invece di rendere più semplice, complica enormemente la procedura, ne moltiplica senza necessità le spese, e renderà tedioso l'ufficio del giudice.

Mentre il progetto lascia al criterio ed alla coscienza del magistrato il tener conto in genere della maggiore o minore gravità dei reati concorrenti, e di aumentare la pena in quella misura che gli parrà più giusta e conveniente, l'onorevole Pescatore vuole che sia stabilita una norma certa ed invariabile, che si applichi cioè la pena incorsa per ciascun reato diminuita della metà. E perchè sempre della metà, domando io?

La metà qualche volta sarà poco, qualche volta potrà esser troppo, ritenuta la natura e la specie dei reati.

Quindi l'inserire nella legge una siffatta disposizione condurrà in taluni casi ad una eccessiva severità, in altri a troppa indulgenza e mitezza.

Dissi che un tale sistema è pressochè impraticabile; ed infatti ecco le conseguenze che nasceranno dal progetto Pescatore. Esso esclude completamente l'assorbimento delle pene; quindi si dovranno sempre fare non solo tante istruzioni quanti sono i reati, ma dedurli tutti in giudizio.

Perciò se taluno avrà commesso un omicidio

e dato uno schiaffo, si dovrà dedurre in giudizio e provare nel dibattimento anche questa lieve percossa affinché la pena di 20 anni di reclusione incorsa per il crimine sia aumentata di qualche giorno, o meglio di qualche ora per delitto concorrente.

Ora, non è egli più semplice, più giusto e più ragionevole, abbandonare all'apprezzamento del magistrato le imputazioni minori, quando concorrono con gravi misfatti, sicchè possa ritenere senz'altro assorbita la tenue pena correzionale nella criminale, non facendo luogo ad alcun aumento di quest'ultima?

E su questa base è fondata appunto la disposizione del vigente Codice di procedura penale, secondo cui il giudizio sui minori reati rimane sospeso nel concorso di questi con crimini, e la pena incorsa per i primi viene senz'altro assorbita nella criminale inflitta per i secondi con notevole risparmio di tempo e di spese di procedura, le quali in definitiva rimarrebbero senza risultato pratico nella maggior parte dei casi, perchè si tratterebbe di un lievissimo aumento di altra pena maggiore.

Esclusa ogni possibilità dell'assorbimento, la cui utilità è ammessa e riconosciuta dalle moderne legislazioni, l'onorevole Pescatore per attuare il cumulo delle pene di diverso genere, ne propone la conversione in una pena unica accresciuta secondo il numero e la gravità dei vari reati commessi, secondo il seguente ragguaglio:

Il confino si ragguaglia ad un decimo di detenzione, la detenzione a un terzo della prigionia, la prigionia a metà della reclusione; quest'ultima corrisponde alla segregazione del condannato all'ergastolo. Convertite poi le varie pene nella più grave incorsa, questa si dovrebbe applicare per la metà.

Ecco ora il compito a cui dovrebbe sobbarcarsi il Magistrato, prima di pronunciare la sentenza.

Supponiamo che debba giudicare un imputato di due reati dei quali uno importi venti anni di reclusione, l'altro sei mesi di confino. Egli dovrà fare il ragguaglio fra loro di quasi tutte le specie di pena che si applicano per i crimini e per i delitti, per giungere a conoscere di quanto, in ragione dei sei mesi di confino, debba essere accresciuta la pena della reclusione, e farà questo calcolo: Sei mesi di con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

fino equivalgono a diciotto giorni di detenzione, diciotto giorni di detenzione corrispondono a sei giorni di prigionia, sei giorni di prigionia a tre giorni di reclusione, questi tre giorni si applicano per la metà; dunque la pena della reclusione incorsa dall'imputato per crimine vuol essere aumentata di un giorno e mezzo pel delitto importante sei mesi di confino. Il così si dovranno fare spese notevoli di procedura, ed il Pubblico Ministero avrà il carico di stabilire, con una completa istruttoria, un lieve delitto, e di presentare le prove al dibattimento, perchè si finisca coll'aumentare la pena della reclusione di 36 ore.

Dopo ciò vedrà il Senato se sia ammissibile l'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Io non saprei, veramente, come mettere ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore. E esso riguarda gli articoli 80, 81, 82...

Senatore PESCATORE. Rigettata la prima parte del mio emendamento, s'intendono rigettate tutti.

PRESIDENTE. In tal caso metterò prima ai voti l'art. 80 dell'onorevole Senatore Pescatore, con la sicurezza che caduto questo, s'intendono respinti anche gli altri seguenti.

Metto ai voti l'articolo 80, come è formulato dall'onor. Senatore Pescatore.

Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Non essendo quest'articolo stato approvato, prescindendo dal mettere in votazione gli altri.

Rileggo l'articolo del progetto del Ministero, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

Art. 81.

« Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti, con una o più contravvenzioni, si applica soltanto la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini, dei delitti e delle contravvenzioni nel determinarne la misura. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Darò lettura prima delle variazioni proposte a quest'articolo dalla Commis-

sione, e concordate col Ministro Guardasigilli.

Art. 81.

« § 1. Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti, si applica la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini e dei delitti nel determinarne la misura, ed aumentando anche la pena da uno a cinque gradi oltre il massimo. »

» § 2. Nel concorso di crimini o delitti con contravvenzioni, la pena di queste rimane assorbita dalla pena criminale o correzionale. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Dichiaro che il Ministero accetta la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Mi pare che nella nuova proposta è ritenuto l'art. 81. E l'art. 81 che cosa dice?

« § 1. Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti, si applica la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini e dei delitti nel determinarne la misura. »

Mi si permetta di fare qualche osservazione.

« Nel concorso di uno o più crimini (si suppongano due soli crimini) con uno o più delitti, si applica la pena criminale maggiore. » Il massimo della pena del crimine più grave. Ecco dunque una pena invariabile. I crimini sono due. L'articolo precedente dice che si applica per questi due crimini niente altro e niente meno che il massimo della pena del crimine più grave.

Ora, nell'art. 81 si suppone che con questi due crimini, puniti entrambi con una pena invariabile, concorra uno o più delitti. Torno a dire che in questo caso si applica soltanto la pena criminale maggiore; ma poi soggiunge: *tenuto conto degli altri crimini* (non so quali possono essere) *e delitti nel determinarne la misura.*

Ma se si applica una pena invariabile, che conto c'è più da tenere e che misura da determinare?

È impossibile concepirlo: la pena invariabile è il massimo della pena del crimine maggiore; non ci è più nessuna misura, oggetto di ulteriore determinazione. E poi quando mi dite che si applica soltanto la pena criminale maggiore, vale a dire il massimo della pena del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

crimine maggiore, quantunque coi due crimini concorrano più delitti, evidente riesce che l'intera pena dovuta al delitto è assorbita; ed è chiaro, che lo scellerato che sa di aver commessi due crimini puniti invariabilmente col massimo della pena del crimine più grave, la qual pena assorbirà le pene dovute ai delitti che sia ancora per commettere in qual si sia numero, ha l'impunità assicurata per commettere delitti quanti vuole, senza timore che, anche cadendo nelle mani della giustizia, questa gliene chieda conto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Le osservazioni dell'onorevole Senatore preopinante mi inducono a credere che non abbia a sufficienza fermata la sua attenzione sopra l'articolo di cui si tratta.

Quando ivi si dice: *la pena criminale maggiore*, non si stabilisce una pena invariabile nella durata, ma si accenna alla qualità della pena; *pena criminale maggiore*, vuol dire la pena più grave. Quindi, supposto il caso di due crimini di cui uno sia punito colla reclusione e l'altro colla relegazione, secondo quest'articolo deve applicarsi la reclusione; se uno è punito coll'ergastolo e l'altro colla reclusione, l'articolo ci dice che deve applicarsi l'ergastolo.

La pena più grave deve poi essere aumentata secondo le norme ivi fissate. Se concorrono più crimini, si applica il massimo, e si può aumentare anche questo massimo di cinque anni: se concorrono crimini con delitti, si applica la pena incorsa pel crimine più grave aumentata in ragione del numero e della gravità dei reati minori nei limiti stabiliti dall'articolo 80.

Non è dunque esatto che i delitti rimangano impuniti, avendo il magistrato il dovere di tenerne conto, giusta l'articolo 81, nell'applicare la pena più grave.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Sono dolentissimo di dovere aggiungere queste poche parole anche perchè non posso soggiacere all'accusa di avere male inteso l'articolo di cui si parla.

Quando l'articolo 80 dice che nel concorso di due crimini punibili con pene temporanee si applica il massimo della pena più grave, che cosa vuol dire questo?

Si applica il massimo della pena del reato più grave.

Si tratta di due crimini punibili entrambi con la reclusione, ma per uno saranno 15 anni di reclusione, per l'altro 10 anni; l'articolo dice che si applica il massimo della pena dovuta al reato più grave.

Poniamo che il reato più grave sia punito colla reclusione da 10 a 15 anni; l'articolo vi dice che si applicano 15 anni di reclusione, che è il massimo della pena dovuta al reato più grave.

L'altro crimine non meriterà, supponiamo, che 5 anni di reclusione; e questa pena è scontata e compresa nel massimo della pena del crimine maggiore.

Torno a ripetere che la possibile aggiunta di 5 anni appartiene a un altro caso; quando vi sono tre crimini per lo meno. Stando al caso che non vi sono che due crimini, la pena è invariabile affatto, è evidente.

Ora all'articolo 81 torna prima di tutto l'ipotesi di due crimini; già sappiamo per l'articolo 80 che questi due crimini sono puniti così: uno da 10 a 15 anni, l'altro da 5 anni. Dunque per massimo si applica 15 anni di reclusione.

Dunque è pena invariabile; dunque questo massimo del crimine maggiore assorbe la pena dovuta al crimine minore, e poi assorbe tutti i delitti.

Ma di grazia, domando io, che conto può tenere il Giudice dei delitti per determinare la misura della pena del massimo?

O che io non intendo più nulla affatto, o che qui vi è una pena fissa che assorbe non solo la pena del crimine meno grave, ma anche la pena dei delitti che concorrono col crimine, e così è stabilita l'impunità dei delitti.

Del resto dichiaro di non voler più oltre prolungare questa discussione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho detto che secondo l'art. 81 i delitti non rimangono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

imputati, imperocchè dandosi ivi la facoltà al magistrato di applicare la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini e delitti nel determinarne la misura, ritengo che il magistrato avrà la facoltà di aumentare la pena medesima oltre il massimo nel limite di cinque anni, stabilito dall'articolo 80, non potendosi altrimenti interretare l'obbligo impostogli dall'articolo 81 sopracitato.

Però siccome riconosco che rimarrebbe un dubbio, massime dopo le parole di un dotto magistrato, quale il Senatore Pescatore, propongo di toglierlo aggiungendo in fine dell'articolo 81 le seguenti parole: *ed aumentando anche la pena da uno a cinque anni oltre al massimo.*

Ora scriverò quest'aggiunta e la farò passare al signor Presidente.

Senatore PESCATORE. Sarebbe meglio rinviarla alla Commissione quest'aggiunta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione la accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 81 coll'aggiunta proposta.

« § 1. Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti, si applica la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini e dei delitti nel determinarne la misura, ed aumentando anche la pena da uno a cinque anni oltre il massimo. »

Chi accetta questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Nel concorso di crimini o delitti con contravvenzioni la pena di questi rimane assorbita dalla pena criminale o correzionale. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 81, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 82.

« Nel concorso di più delitti si applica la più grave delle pene incorse, aumentandone la durata senza eccederne il doppio. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un'osservazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Nel suo primo discorso

il Commissario Regio diceva che in pratica si ammette l'assorbimento, e così non si moltiplicano tanto i processi, ed io non posso lasciare passare questa dichiarazione senza una osservazione, cioè, che è impossibile l'assorbimento, e così l'omissione del processo, se non quando la legge dichiara l'assorbimento assoluto.

Quando la legge dice che nel concorso di crimini o delitti, con contravvenzioni, queste sono assorbite interamente, allora capisco che non si debba fare il processo per le contravvenzioni; ma quando mi si dice che il reato minore si debbe prendere in considerazione per aggravare la pena del reato maggiore, io non credo che il Commissario Regio voglia affermare che in questo caso il processo è assorbito.

Ma, come potrà un giudice tener conto del reato minore per aggravare la pena del maggiore, senza prima averlo accertato con la condanna?

Questo io voleva dire, e quindi nell'art. 52, quando si stabilisce che nel concorso di più delitti si applica la più grave delle pene incorse, aumentandone la durata senza eccedere il doppio, manifestissimamente in questo caso il giudice debbe procedere per tutti quanti i delitti, dichiararli tutti quanti sussistenti con una sentenza, e poi nell'applicazione della pena tenersi alla più grave, ed aumentarla in ragione di tutti i delitti accertati; e così avverrà in tutti casi, a meno che le pene del reato minore si vogliano intieramente assorbite, e perciò mi vien lodare sommamente la nuova redazione, proposta dal Ministro Guardasigilli, che mi pare appunto diretta a questo scopo, che quando si tratta di crimini o di delitti, siano lasciate affatto in disparte le contravvenzioni, ritenendole siccome assorbite, al fine di esonerare il procedimento giudiziario della ricerca di queste bagattelle; lodo, ma non capisco che, avendo io già seguito le sue tracce, mi faccia di ciò incolpare, mentre egli stesso è ora costretto a correggersi.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io non ho mai inteso di dire che quando concorrono crimini con delitti e non si debba accertare anche il delitto. Io ho parlato del sistema

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

« adottato dalle moderne legislazioni di infliggere nel concorso di più reati non più tante pene distinte, quanto è il loro numero, ma di applicare una sola pena, la più grave, nella quale rimangono assorbite le pene minori.

E tale è appunto il principio sancito dalla legge ora vigente in Italia; infatti gli articoli 22 e 23 del nostro Codice di procedura penale dispongono, che quando un individuo è imputato di più crimini, e di più delitti, rimanga sospeso il giudizio per i delitti, e se la Corte pronuncerà condanna pel crimine, sia assorbita nella pena criminale quella in cui abbia potuto incorrere per i delitti; ma, ripeto, non ho punto inteso di dire che di fronte al progetto il quale prescrive che il magistrato debba tener conto dei delitti concorrenti coi crimini nel determinare la misura della pena, non occorra affatto di regola accertare l'esistenza dei delitti medesimi. Intesi dire invece che se questi saranno assai lievi e non potranno influire sensibilmente sull'aumento della pena criminale già di per sé assai grave, si potrà omettere di dedurli in giudizio e così risparmiare la relativa spesa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 82, così concepito:

Art. 82.

« Nel concorso di più delitti si applica la più grave delle pene incorse, aumentandone la durata senza eccederne il doppio. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Articolo 83....

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il Ministro Guardasigilli, d'accordo colla Commissione, ha modificato la redazione di questo articolo nei termini seguenti:

Art. 83.

« Concorrendo uno o più delitti con una o più contravvenzioni, oppure due o più contravvenzioni, si applicano separatamente, la pena correzionale al delitto od ai delitti secondo l'articolo precedente, e le pene di polizia stabilite per ciascuna contravvenzione, purchè non si ecceda la durata massima dell'arresto. »

PRESIDENTE. Non essendoci osservazioni, nè emendamenti sopra questo articolo lo metterò ai voti, secondo la nuova redazione concertata dalla Commissione e il Ministero.

La rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 84.

« § 1. Le confische speciali e le interdizioni dai diritti politici e civili, stabilite dalla legge per ciascun reato, sono tutte applicate.

» § 2. Sono del pari applicate le multe e le ammende per ciascun reato, purchè non si ecceda la somma di lire quindici mila nelle multe, e di lire cinquecento nelle ammende.

» § 3. Qualora più multe o più ammende debbano essere convertite in pena restrittiva della libertà, questa non può eccedere due anni di detenzione per le multe, o un mese di arresto per le ammende. »

A quest'articolo non vi è altro emendamento salvochè la Commissione, dopo le parole al § 1.: *per ciascun reato, sono tutte*, aggiunge le parole: *RISPETTIVAMENTE applicate*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non avrei difficoltà di accettare l'aggiunta della parola: *rispettivamente*, quando fossi persuaso che questa parola aggiungesse qualche cosa al senso della legge.

Ma io credo che anche omettendo l'avverbio *rispettivamente* si comprenda chiaramente dal testo del progetto ministeriale che tutte queste pene devono essere applicate rispettivamente, perchè non potrebbe essere diversamente, dicendo l'articolo: « Le confische speciali e le interdizioni dai diritti politici e civili, stabilite dalla legge *per ciascun reato*, sono tutte applicate. »

Siccome l'articolo accenna alla pena stabilita per ciascun reato, mi pare che la parola *rispettivamente* possa essere omessa senza inconveniente. Prego quindi la Commissione a volere accettare il testo ministeriale.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, la Commissione non ha alcuna difficoltà di accettare il testo ministeriale.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti il § 1 dell'articolo 84 come è proposto dal Governo.

« § 1. Le confische speciali e le interdizioni dai diritti politici e civili, stabilite dalla legge per ciascun reato, sono tutte applicate. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Sono del pari applicate le multe e le ammende per ciascun reato, purché non si ecceda la somma di lire quindici mila nelle multe, e di lire cinquecento nelle ammende.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 3. Qualora più multe o più ammende debbano essere convertite in pena restrittiva della libertà, questa non può eccedere due anni di detenzione per le multe, o un mese di arresto per le ammende. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 84.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 85.

« Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna per un reato, si debba giudicare la stessa persona per un altro reato commesso prima della condanna. »

Chi approva l'art. 85, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 86.

« Il colpevole di un'azione, la quale costituisca più titoli di reato, soggiace alla pena stabilita pel reato di titolo più grave. »

(Approvato.)

CAPO V.

Della recidiva.

Art. 87.

« § 1. È recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commette un altro crimine o delitto:

» § 2. Non sono valutate per costituire la recidiva:

1. le condanne proferite da tribunali militari, per reati puramente militari non preveduti in questo codice, o da tribunali stranieri;

2. le condanne a pene estinte per amnistia;

3. qualunque condanna a pena criminale o correzionale dopo che dal giorno in cui la

pena fu scontata od altrimenti estinta, sia decorso il tempo necessario a prescriverla. »

A questo articolo fu proposta un'aggiunta di parole dall'onorevole De Filippo. Egli vuole che dopo le parole « è condannato per crimine o delitto » siano aggiunte le seguenti: « previsto in questo codice. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha facoltà di parlare.

Senatore DE FILIPPO. Fermo nel proposito, che credo aver già altre volte dichiarato, non ho voluto nè voglio entrare in discussione sui principii che informano le disposizioni del Codice. Quindi non ho stimato opportuno di presentare una qualche proposta diretta a stabilire la recidiva sopra una base che non fosse quella solamente della condanna irrevocabile di un reato, e della consumazione di un altro. Avrei voluta un'eccezione per i reati d'indole diversa, di specie diversa, e cagionati da diversa spinta criminosa.

Il mio emendamento è molto modesto; io desidero che quando si parla di recidiva non si abbia a tener conto che dei reati previsti e puniti da questo Codice, e non già da leggi particolari ed eccezionali, e forse anche transitorie.

Lo stesso articolo del progetto viene in mio aiuto, perocché nel § 2. si fa un'eccezione per le condanne proferite da tribunali militari per reati militari non preveduti in questo Codice, o da tribunali stranieri.

Detto queste poche parole, io confido che la Commissione non incontri alcuna difficoltà ad accettare l'aggiunta da me proposta.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non aderisce all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Filippo, perchè non vuole rinunciare a tener conto delle pene correzionali...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ed anche criminali.

Senatore BORSANI, *Relatore*... che possono essere inflitte anche da leggi speciali. Ed io prego il Senato di tener presente, che per virtù della disposizione contenuta nell'art. 10, § 2, le sanzioni del Codice sono applicabili a tutti i reati, non esclusi quelli contemplati da leggi speciali; quindi è, che anche sulla recidiva

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

devono includere tutti, senza distinzione, i reati, siano o non siano contemplati nel Codice.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo associandosi alle osservazioni fatte dal Relatore della Commissione non può accettare il proposto emendamento; aggiungo anzi essere certo che non l'accetterà neppure il Senato, perchè con una precedente votazione ha già adottato una determinazione contraria a quella che si propone.

L'onorevole Senatore Conforti proponeva di modificare il secondo paragrafo dell'art. 1. che è così concepito :

« *I fatti punibili sono reati* » egli voleva aggiungere dopo la parola *punibili* le parole: *secondo il presente Codice*, e fondava questo suo emendamento precisamente su che non debbasi comprendere sotto la denominazione di reati anche le contravvenzioni prevedute da altre leggi speciali. Ed accennava segnatamente alla sconvenienza di qualificare con un tal nome le violazioni di leggi semplicemente disciplinari. Sorse contro quest'emendamento l'onor. Ministro Guardasigilli e dichiarò di non accettarlo, precisamente perchè intendeva che si dovessero comprendere sotto il nome di reati, quali sono definiti dall'articolo 1. del progetto, anche quelli preveduti da altre leggi, purchè sieno puniti colle pene stabilite dal Codice. Il Senato ha respinto l'emendamento quasi ad unanimità. Parmi quindi che alla stessa unanimità si dovrebbe rigettare anche l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Filippo, il quale si fonda in sostanza sulle stesse considerazioni che erano sviluppate nella prima tornata della presente discussione dal Senatore Conforti. Né a mio avviso può essere altrimenti; ciò che caratterizza il reato, è la pena. Quando una legge speciale infligge contro chi la infrange, una delle pene stabilite dal Codice, è ben ragionevole che il fatto da essa preveduto sia annoverato fra i reati definiti dal medesimo, e gli si applichino perciò tutte le norme che esso stabilisce in proposito.

Se si avvertano del resto le conseguenze che nascerebbero, adottando l'emendamento di cui si tratta, si converrà più agevolmente nel mio avviso.

Noi abbiamo varie leggi speciali che puniscono reati talvolta anche assai gravi. Accennerò segnatamente alla Legge sulla circolazione cartacea e sul marchio, le quali infliggono pene severe contro i trasgressori. Si potrà egli ammettere che coloro i quali abbiano violato queste leggi, e siano stati condannati alla reclusione ed anche ai lavori forzati, commettendo poscia un reato preveduto dal Codice penale comune non abbiano a ritenersi recidivi? Non lo credo, e sono persuaso che non lo crederà neppure il Senato. Esprimo anzi la speranza che l'onorevole Senatore De Filippo, meglio riflettendoci, non vorrà ulteriormente insistere nella sua proposta.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io veramente avrei voluto dare la soddisfazione all'onorevole Commissario Regio di veder respinta, siccome egli si è augurato, la mia proposta ad una quasi unanimità dal Senato; ma poichè egli medesimo mi apre uno scampo, pregandomi di non insistere sul mio emendamento, accetto volentieri questo suo suggerimento, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 87:

Art. 87.

« § 1. È recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commette un altro crimine o delitto. »

(Approvato.)

« § 2. Non sono valutate per costituire la recidiva:

1. Le condanne proferite da tribunali militari, per reati puramente militari non preveduti in questo Codice, o da tribunali stranieri;

(Approvato.)

2. Le condanne a pene estinte per amnistia;

(Approvato.)

3. Qualunque condanna a pena criminale o correzionale dopo che dal giorno in cui la pena fu scontata od altrimenti estinta, sia decorso il tempo necessario a prescriverla. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Art. 88.

« § 1. Il condannato a pena criminale temporanea che commette un crimine, è punito col massimo della pena stabilita per questo, la quale può anche essere aumentata da uno a tre anni, e con la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia da cinque a dieci anni. »

« § 2. Se la pena da applicarsi è l'ergastolo, si aumenta da uno a cinque anni il termine stabilito nel paragrafo 2 dell'articolo 13 per l'ammissione del condannato al lavoro in comune.

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 89.

« § 1. Se il condannato all'ergastolo commette, durante la pena, un crimine od un delitto, si aumenta il termine stabilito nel paragrafo 2 dell'art. 13 per la sua ammissione al lavoro in comune; l'aumento è di sette anni, se la pena del nuovo reato è la stessa, o di uno a cinque anni, se la pena è inferiore. »

§ 2. Nel caso che il condannato già si trovi ammesso al lavoro in comune quando commette un altro crimine, egli ritorna alla segregazione continua pel tempo determinato nella condanna pel nuovo crimine e non è riammesso successivamente al lavoro in comune se non ha dato prove di emendamento. »

L'onorevole Guardasigilli propone di aggiungere un altro paragrafo che sarebbe il terzo, così concepito:

(Vedi *infra*.)

Accetta la Commissione quest'aggiunta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'accetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Pregherei la Commissione di vedere se creda di accettare la soppressione che proporrei di un avverbio al paragrafo 2, il quale è inutile. È l'avverbio *successivamente*; invece di dire: *e non è riammesso successivamente al lavoro in comune*, si direbbe: *e non è riammesso al lavoro in comune*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetto la soppressione.

PRESIDENTE. Legge:

Art. 89.

« § 1. Se il condannato all'ergastolo commette, durante la pena, un crimine od un delitto, si aumenta il termine stabilito nel paragrafo 2 dell'articolo 13 per la sua ammissione al lavoro in comune; l'aumento è di sette anni, se la pena del nuovo reato è la stessa, o di uno a cinque anni, se la pena è inferiore. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Nel caso che il condannato già si trovi ammesso al lavoro in comune quando commette un altro crimine, egli ritorna alla segregazione continua pel tempo determinato nella condanna pel nuovo crimine e non è riammesso al lavoro in comune se non ha dato prove di emendamento. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Al condannato all'ergastolo, il quale abbia goduto di grazia o di indulto, se commette un crimine punibile con pena temporanea, si applica la disposizione del § 1 dell'articolo precedente: se commette un crimine punibile con l'ergastolo, gli si applica il § 1 di quest'articolo. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'art. 89 per intero, si alzi.

(Approvato.)

Art. 90.

« § 1. Il condannato a pena criminale o correzionale che commette un delitto, è punito col massimo della pena stabilita per questo, la quale può anche essere aumentata da uno a due gradi.

« § 2. Se la pena inflitta supera due anni di prigionia o di detenzione, si può aggiungervi la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia da uno a cinque anni. »

(Approvato.)

Art. 91.

« Il condannato a pena correzionale il quale commette un crimine, non può essere punito

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

col grado minimo della pena stabilita pel crimine da lui commesso. »

(Approvato.)

Art. 92.

« La recidiva nelle contravvenzioni è regolata dalle disposizioni della parte seconda del libro secondo. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2, col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).